



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/39 DEL 28.12.2022

Oggetto: Atto aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale del Sulcis. Verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 11.9.2020, n. 24.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- vista la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30/73 del 30.9.2022, concernente "Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL). Approvazione definitiva";
- vista la proposta definitiva di atto aziendale, adottata dall'Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis, con la deliberazione n. 344 del 30.11.2022, trasmessa in data 1.12.2022;

rileva la non conformità dell'atto aziendale in esame agli indirizzi approvati con la sopra richiamata Delib.G.R. n. 30/73 del 30.9.2022.

L'Assessore, pertanto, ritiene necessario che, insieme a una sostanziale revisione dei servizi ospedalieri e territoriali che contempli l'esigenza di garantire una omogenea assistenza nel territorio di riferimento, vengano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. specificare, nel macroprocesso "Gestione Flussi Informativi", le funzioni relative alle attività di gestione e presidio delle anagrafiche di competenza aziendale (es. TS - ANAGS);
2. dettagliare le funzioni attribuite alle articolazioni del Dipartimento di prevenzione veterinario ed indicare le attività inerenti il controllo del randagismo;
3. si prevede il macroprocesso "Gestione, valutazione multidimensionale e acquisto di apparecchiature biomedicali e device ad alto contenuto tecnologico", garantito da una apposita SS "Ingegneria Clinica e acquisti apparecchiature biomedicali e device ad alto



- contenuto tecnologico”, tali attività sono assegnate dalla L.R. n. 24/2020 all'ARES, pertanto, nella ASL deve essere garantita esclusivamente una funzione di raccordo;
4. si prevede una SC “Qualità, Appropriatezza, Data Management e HTA” con specifiche funzioni di “Governo della Telemedicina” e “Gestione HTA e valutazione multidimensionale dei progetti innovativi”. Si rende necessario riformulare i compiti di tale SC nel rispetto delle funzioni attribuite all' ARES, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere i) e J), della L.R. n. 24/2020, pertanto nella ASL deve essere garantita esclusivamente una funzione di raccordo;
 5. occorre prevedere che le attività di patrocinio legale siano inserite nello staff della Direzione, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 6. nel macroprocesso “Gestione delle risorse umane”, occorre declinare le competenze, in maniera tale da rendere evidente che le attività di cui all'art. 3, comma 3, lettere b, c), d) della L.R. n. 24/2020 sono da esercitare in raccordo con l'ARES;
 7. nel macroprocesso “Gestione delle risorse umane e della medicina convenzionata”, occorre eliminare le funzioni attribuite all'ARES, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera m), della L.R. n. 24/2020;
 8. nel macroprocesso “ICT”, i progetti di informatizzazione devono essere gestiti in raccordo con l'ARES, l'attività deve essere, pertanto, ridelineata alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera i), della L.R. n. 24/2020;
 9. una declinazione puntuale delle funzioni e attività presidiate da ciascuna struttura prevista dall'atto aziendale nell'ambito del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria. Curando, con particolare dettaglio, quelle attribuite alle articolazioni organizzative prevenzione e promozione della salute e salute e ambiente, così come previste negli Indirizzi regionali di cui alla Delib.G.R. n. 30/73 del 30.9.2022. Stanti le peculiarità del territorio della ASL n. 7, si segnala come particolarmente critica la totale assenza di previsione delle funzioni che gli Indirizzi regionali attribuiscono alla struttura salute e ambiente: valutazione dei rischi sanitari conseguenti all'esposizione della popolazione ad inquinanti ambientali derivanti dalle opere previste in progetti, piani e programmi, di valutazione igienico-sanitaria degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica, di tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita non confinato, di tutela della popolazione dal rischio amianto, dal rischio



- radon, dai rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (Regolamenti Comunitari REACH-CLP-Biocidi). È pertanto necessaria una ben precisa previsione di tali funzioni e l'individuazione della struttura che ne assicurerà il presidio;
10. la funzione "Sanzioni in materia igienico-sanitaria" deve essere inserita nel Dipartimento di prevenzione;
 11. occorre dettagliare le funzioni attribuite ai servizi del Dipartimento di prevenzione veterinario e specificare la struttura di riferimento per il controllo del randagismo;
 12. per le seguenti strutture complesse, in virtù della dimensione organizzativa, delle risorse assegnate e della coerenza con il documento "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna", approvato dal Consiglio regionale in data 25 ottobre 2017 e pubblicato nel BURAS n. 58 del 11 dicembre 2017, occorre:
 - 12.1 valutare la trasformazione in struttura semplice dipartimentale di una delle due SC "Ortopedia e traumatologia";
 - 12.2 attivare come struttura semplice dipartimentale o, in alternativa, come SC "Weak Surgery" per interventi di chirurgia elettiva (con posti letto dedicati) una delle due SC "Chirurgia generale";
 13. in merito alle SC del Dipartimento di continuità Ospedale-Territorio evidenzia che:
 - 13.1 per la SC "Diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche", l'attivazione è subordinata alla trasmissione da parte ASL n. 7 del Sulcis ed alla verifica da parte dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale dei dati caratterizzanti la significativa dimensione qualitativa dell'attività e delle risorse professionali utilizzate, l'autonomia funzionale ed organizzativa e i volumi di produzione;
 - 13.2 al fine di garantire omogeneità nell'applicazione delle linee d'indirizzo regionali da parte di tutte le Aziende sanitarie, occorre specificare che si procederà all'attivazione della SC "Psicologia ospedaliera e delle cure primarie aziendale", solo in seguito ed in ragione delle risorse umane specifiche effettivamente presenti in Azienda e dei volumi di attività necessari.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non è possibile, allo stato attuale, l'istituzione del Dipartimento di Continuità Ospedale-Territorio per carenza del numero minimo di SC. Pertanto le altre strutture ad esso afferenti dovranno essere inserite in altro Dipartimento;



14. occorre specificare che la SC "Terapia Intensiva COVID", sarà attivata solo a seguito della formale attivazione dei 12 posti letto di terapia intensiva e degli 8 posti letto di terapia semi-intensiva, individuati dalla Delib.G.R. n. 35/38 de 9.7.2020.

Con riferimento agli uffici tecnici, l'Assessore raccomanda tra l'altro il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della L.R. n. 24/2020 e lo svolgimento delle attività connesse agli interventi previsti dal PNRR, fino a completamento del Piano e nel rispetto delle competenze dell'ARES indicate nel medesimo articolo.

Raccomanda, altresì, il rispetto del rapporto tra strutture complesse e strutture semplici e semplici dipartimentali, così come indicato nella Delib.G.R. n. 30/73 del 30.9.2022, e chiede di giustificare l'eventuale superamento del valore del 20% per le strutture semplici dipartimentali, per ragioni organizzative, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa definiti, così come previsto dal documento "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna", approvato dal Consiglio regionale in data 25 ottobre 2017 e pubblicato nel BURAS n. 58 dell'11 dicembre 2017.

Nell'atto aziendale occorre, inoltre, specificare che la definizione del numero di strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici è coerente con le risorse annualmente assegnate senza ricorrere a risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale.

Infine, con riferimento alla progettazione e realizzazione dell'ospedale unico per il territorio del Sulcis Iglesiente, lo stesso potrà prendere avvio solo in seguito all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 42 della L.R. n. 24/2020.

L'Assessore, pertanto, rilevata la non conformità dell'atto aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, propone alla Giunta regionale:

- di richiedere alla Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis le modifiche e le integrazioni allo stesso atto nei termini sopra indicati;
- di stabilire che, ai sensi del sopra richiamato art. 16, comma 2, della legge regionale n. 24 /2020, il Direttore generale della ASL n. 7 del del Sulcis deve trasmettere, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'atto aziendale con le modifiche richieste, entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, senza necessità di sentire la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria.



La Giunta regionale, udita la proposta l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di richiedere alla Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis, rilevata la non conformità dell'atto aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, le modifiche e le integrazioni allo stesso atto nei termini indicati in premessa;
- di stabilire che, ai sensi del sopra richiamato art. 16, comma 2, della legge regionale n. 24 /2020, il Direttore generale della ASL n. 7 del del Sulcis deve trasmettere, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'atto aziendale con le modifiche richieste, entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, senza necessità di sentire la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino